SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1996.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 2433) . . . . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1996.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2434). . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 marzo 1996, n. 244.

Regolamento concernente l'istituzione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella provincia di Vibo Valentia . . . . Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 aprile 1996.

Aggiornamento del limite dimensionale dell'esposizione debitoria ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 26 aprile 1996.

Emissione delle nuove monete da L. 50 . . . . Pag. 9

DECRETO 2 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni alle regole sul funzionamento del mercato secondario telematico dei titoli di Stato. . . . Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1. Pag. 10

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2. Pag. 11

DECRETO 23 gennaio 1996.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio unico del territorio di Potenza . . . . Pag. 12

DECRETO 12 marzo 1996.

Estensione delle disposizioni relative all'indicazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, dei contributi previdenziali di particolari categorie di lavoratori autonomi. . . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

DECRETO RETTORALE 27 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 18

Autorizzazione all'associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato . . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità. . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, ad accettare una eredità . . . . Pag. 23

Ministero per i beni culturali e ambientali: Modificazioni allo statuto dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria, in Roma. Pag. 23

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 6 maggio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 23

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ricostituzione della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie . . . . Pag. 24

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1996.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 2433).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1996, n. 74, con il quale vengono disposte provvidenze a favore delle zone del territorio nazionale colpite dagli eventi alluvionali e sismici dell'anno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1996, con il quale sono individuati, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 74 sopracitata, i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatosi nel 1995 e nel maggio 1994;

Rilevato che da accertamenti eseguiti, i predetti fenomeni hanno determinato pericoli per la viabilità, per edifici pubblici e di culto, per la stabilità del suolo e per le precarie condizioni di alcuni corsi d'acqua;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1996, n. 74, con i quali viene stabilito che si provvede ad emanare, nei limiti di spesa di 30 miliardi di lire, ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1996;

Viste le note trasmesse al Dipartimento della protezione civile dalle prefetture delle province interessate, con le quali vengono segnalati gli interventi urgenti da attuare per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose sui territori dei comuni individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1996;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi da attuare ai sensi dell'art. 1, della legge 26 febbraio 1996, n. 74, di cui in premessa e riportati nell'allegato *A*, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nell'ambito degli elenchi trasmessi dalle prefetture interessate, così ripartita:

1) Basilicata - evento alluvionale del 15 agosto 1995	L.	500.000.000
2) Campania - eventi luglio-agosto 1995 e 21 settembre 1995	»	500.000.000
3) Friuli-Venezia Giulia - evento alluvionale del 19 settembre 1995	»	500.000.000
4) Lazio - evento alluvionale del 16-17 settembre 1995	»	500.000.000
5) Liguria - eventi alluvionali del 25-26 settembre 1995, del 4-6 ottobre 1995, del 16 novembre 1995 ed eventi sismici del 10 ottobre 1995	»	6.500.000.000
6) Lombardia - eventi alluvionali del 3 luglio 1995, del 12-14 settembre 1995	»	8.500.000.000
7) Molise - dissesto idrogeologico marzo 1995	»	500.000.000
8) Piemonte - eventi alluvionali del 16-18 maggio 1994 e del 19-20 settembre 1995	»	500.000.000
9) Puglia - evento alluvionale di agosto-settembre e dicembre 1995 ed evento sismico del 30 settembre 1995	»	5.300.000.000
10) Toscana - eventi alluvionali del 18-19 settembre 1995, del 5 ottobre 1995, del 2 novembre 1995, del 24-27 dicembre 1995, del dissesto idrogeologico del 14-15 ottobre 1995 ed evento sismico del 10 ottobre 1995	»	5.700.000.000
11) Umbria - evento alluvionale del 13-14 settembre 1995	»	500.000.000
12) Veneto - evento alluvionale del 30-31 maggio 1995	»	500.000.000
Totale ...	L.	30.000.000.000

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato *A* della presente ordinanza sono nominati commissari delegati:

1) il presidente della provincia di Potenza;

2) il presidente della provincia di Caserta;

3) il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;
4) il presidente della provincia di Latina;
5) il presidente della regione Liguria;
6) il presidente della provincia di Varese;
7) il presidente della provincia di Campobasso;
8) il presidente della provincia di Cuneo;
9) il presidente della regione Puglia;
10) il presidente della regione Toscana;
11) il presidente della regione Umbria;
12) il presidente della regione Veneto.

Art. 3.

1. Gli interventi sono dichiarati urgenti ed indifferibili ed i commissari delegati potranno procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai commissari delegati vengono accreditate le somme di cui all'allegato *A* ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a valere sulle disponibilità del capitolo 7615, rubrica 6 dello stato di previsione per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Al fine del riscontro di idoneità degli interventi e delle relative previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto, i commissari, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invieranno al Dipartimento della protezione civile, entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, l'elenco particolareggiato degli interventi da attivare e, successivamente, gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati dagli organi competenti per importo, relativi ai lavori progettati.

2. A tale scopo viene nominata, con decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, apposita Commissione composta da quattro membri di cui due tecnici e uno amministrativo ed uno con funzioni di segretario, con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi.

Art. 5.

1. I commissari delegati, con propria relazione trimestrale, ed ogni qualvolta richiesto, o necessario, riferiranno al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui all'allegato *A*.

Art. 6.

1. Le opere dovranno essere completate entro 12 mesi dal riscontro dell'idoneità.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Presidente: DINI

ALLEGATO *A*

Regione Basilicata:		
Provincia di Potenza - Interventi su viabilità e consolidamento frane	L.	500.000.000
Regione Campania:		
Provincia di Caserta - Interventi su infrastrutture e corsi d'acqua	L.	500.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia:		
Province di Udine e di Gorizia - Interventi su viabilità e consolidamento frane	L.	500.000.000
Regione Lazio:		
Provincia di Latina - Interventi sulla viabilità	L.	500.000.000
Regione Liguria:		
Provincia di La Spezia - Interventi su edifici pubblici	L.	1.000.000.000
Provincia di Savona:		
Consolidamento arcate sostegno parete rocciosa a monte s.s. 1 Aurelia nel comune di Celle Ligure	»	2.400.000.000
Interventi di consolidamento	»	600.000.000
Provincia di Genova - Interventi sui torrenti, viabilità e dissesti idrogeologici	»	2.500.000.000
Totale regione Liguria	L.	6.500.000.000
Regione Lombardia:		
Provincia di Varese - Interventi su strade provinciali e opere idrauliche	L.	8.500.000.000

Regione Molise:

Provincia di Campobasso - Interventi nel settore viario ed idrogeologico nel comune di Civitacampomarano	L.	500.000.000

Regione Piemonte:

Provincia di Vercelli - Interventi su strade provinciali e consolidamenti frane	L.	500.000.000

Regione Puglia:

Provincia di Brindisi - Interventi su strade e ponti	L.	300.000.000
Provincia di Foggia:		
Interventi su viabilità comunale e provinciale interventi su erosione litorale	»	1.000.000.000
Interventi su edifici di culto e pubblici	»	2.000.000.000
Provincia di Bari - Interventi di viabilità e consolidamento frane	»	2.000.000.000
Totale regione Puglia . . .	L.	5.300.000.000

Regione Toscana:

Provincia di Lucca:		
Ripristino viabilità comunale	L.	1.000.000.000
Interventi su edifici di culto ed edifici pubblici	»	2.000.000.000
Provincia di Massa Carrara - Interventi su dissesti e su edifici di culto e pubblici, danni all'acquedotto ed edifici pubblici nel comune di Fivizzano	»	2.200.000.000
Provincia di Grosseto - Danni viabilità ed edifici di culto e pubblici	»	500.000.000
Totale regione Toscana . . .	L.	5.700.000.000

Regione Umbria:

Provincia di Perugia - Interventi su viabilità e consolidamento frane	L.	500.000.000

Regione Veneto.

Provincia di Verona - Ripristino della viabilità	»	
Provincia di Vicenza - Intervento di consolidamento su strade provinciali e interventi su argini di canali	»	500.000.000
TOTALE GENERALE . . .	L.	30.000.000.000

96A2776

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1996.

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2434).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, con il quale vengono disposte provvidenze a favore delle zone del territorio nazionale colpite dagli eventi alluvionali e sismici dell'anno 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2413 del 22 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella provincia di Reggio Calabria a seguito degli eventi alluvionali del 13 e 14 marzo 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 1996, con il quale sono individuati, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 74 sopracitata, i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995 e nel maggio 1994;

Rilevato che da accertamenti eseguiti, i predetti fenomeni hanno determinato pericoli per la viabilità, per edifici pubblici e di culto, per la stabilità del suolo e per le precarie condizioni di alcuni corsi d'acqua;

Visti i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'art. 7 della sopracitata legge 26 febbraio 1996, n. 74, con il quale viene stabilito che si provvede ad emanare, nei limiti di spesa di 10 miliardi di lire, l'ordinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel territorio dei comuni individuati nella regione Calabria con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 1996;

Viste le note trasmesse al Dipartimento della protezione civile dalle prefetture delle province interessate, con le quali vengono segnalati gli interventi urgenti da attuare per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi da attuare ai sensi dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, di cui in premessa, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'ambito dell'elenco trasmesso dalla prefettura di Reggio Calabria.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi da effettuare è nominato commissario delegato il prefetto di Reggio Calabria.

Art. 3.

1. Gli interventi sono dichiarati urgenti ed indifferibili ed il commissario delegato potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Al commissario delegato viene accreditata la somma di L. 10.000.000.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a valere sulle disponibilità del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Al fine del riscontro di idoneità degli interventi e delle relative previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto, il commissario, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, l'elenco particolareggiato degli interventi da attivare e, successivamente, gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati dagli organi competenti per importo, relativi ai lavori progettati.

2. A tale scopo viene nominata, con decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, apposita commissione composta da quattro membri di cui due tecnici e uno amministrativo ed uno con funzioni di segretario; con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale, ed ogni qualvolta richiesto, o necessario, riferirà al Dipartimento della protezione civile sullo stato delle opere di cui all'allegato *A*.

Art. 6.

1. Le opere dovranno essere completate entro dodici mesi dal riscontro dell'idoneità.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A2777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 1996, n. 244.

Regolamento concernente l'istituzione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale è istituita la provincia di Vibo Valentia nell'ambito della regione Calabria;

Visto l'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, che prevede l'istituzione in ogni capoluogo di provincia che non sia anche capoluogo di regione di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, quale struttura periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di procedere alla istituzione nella città di Vibo Valentia dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine di garantire l'efficienza amministrativa ed in attesa dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Viste la nota n. 15017, in data 21 giugno 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché la nota n. 174436, in data 2 agosto 1995, del Ministero del tesoro - I.G.O.P.;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con la nota prot. numero 162372/AGP/II/L./1 del 26 marzo 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione, ordinamento, competenze e dotazioni organiche

1. È istituito nella città di Vibo Valentia l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Per l'ordinamento e le competenze di tale ufficio valgono le disposizioni attualmente vigenti per i corrispondenti uffici operanti nel resto del territorio nazionale.

3. Alla determinazione delle dotazioni organiche si procede secondo i criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993; l'approvazione della proposta di determinazione delle dotazioni organiche è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del procedimento di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 2.

Organizzazione

1. Il direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, con successivi atti, alla organizzazione della struttura di cui all'art. 1, nonché alla prima assegnazione delle risorse necessarie.

Art. 3.

Spese di funzionamento

1. Alle spese di funzionamento dell'ufficio di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante la utilizzazione delle disponibilità finanziarie riferite ai pertinenti capitoli del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 52

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è il seguente:

«Art. 11 *(Ufficio del lavoro e della massima occupazione).* — Gli uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un ufficio regionale e di un ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi della opera dei "corrispondenti", a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli uffici predetti sono impartite dalle singole direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della direzione generale degli affari generali e del personale».

— Il titolo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è il seguente: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento

adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) (Omissis).

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*».

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge».

96G0259

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1996.

Aggiornamento del limite dimensionale dell'esposizione debitoria ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce in 35 miliardi di lire il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, costituente requisito ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e prevede che detto limite dimensionale sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1995 con il quale il suddetto limite è fissato — a far data dal 1° maggio 1995 — in lire 76.906 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1995 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 4,6%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal primo maggio 1996 a lire 80.444 milioni.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro: CLÒ

96A2779

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1996.

Emissione delle nuove monete da L. 50.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 50;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, sono sostituite dalle seguenti: metallo cupronichel; diametro mm 19,2; peso legale g 4,5; tolleranza in più o in meno g 0,2; bordo liscio.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

sul dritto: testa dell'Italia turrita; in circolo la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA», in basso una stella e il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: lungo il contorno una cornucopia da cui fuoriescono una ruota dentata, un grappolo d'uva con foglia di vite, rami di alloro e quercia; al centro «50 LIRE»; in alto «1996»; a sinistra «R».

Art. 3.

Il tipo delle monete da L. 50 approvato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Dritto

Rovescio

96A2782

DECRETO 2 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni alle regole sul funzionamento del mercato secondario telematico dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto l'art. 20, comma 11, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995 e 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995;

Ritenuta l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, relative all'iscrizione nella categoria degli operatori principali del mercato dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, al fine di poter disporre di un periodo di prova durante il quale l'operatore possa dimostrare la propria efficienza, e di armonizzare alle stesse le disposizioni previste per l'iscrizione nella «sezione speciale»;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali non puo essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) patrimonio netto, determinato ai sensi dell'art. 17, pari almeno a lire cinquanta miliardi;

b) svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attività di acquisto e di vendita di titoli di Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire cinquantamila miliardi.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori principali comporta un periodo di prova di tre mesi, durante il quale i soggetti devono mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi nell'ambito dei mercati di cui al presente decreto, secondo criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia. Al termine del periodo e comunque entro il mese di aprile, la Banca d'Italia conferma l'iscrizione nell'elenco qualora l'operatore abbia osservato i requisiti previsti. I soggetti esclusi non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre dell'anno successivo.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«3. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi 2, lettera a), e 2-bis. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine fissato, ovvero il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis, determina la cancellazione dall'elenco degli operatori principali. La verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis viene effettuata entro il mese di gennaio con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente. Sono esclusi da tale revisione gli operatori principali inseriti nella "sezione speciale". Gli operatori principali esclusi dall'elenco a seguito delle revisioni annuali non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre dell'anno successivo.».

Art. 2.

Dopo il comma 6 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 viene aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Gli operatori principali la cui domanda di iscrizione nella "sezione speciale" non è stata accettata a seguito delle verifiche di cui al comma 3 e quelli esclusi da detta "sezione" a seguito delle revisioni annuali di cui al comma 6 non possono ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° luglio dell'anno successivo.».

Art. 3.

L'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti esclusi dall'elenco degli operatori principali a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 3, riferita all'attività svolta nell'anno 1995, possono ripresentare domanda di iscrizione nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° dicembre 1996.

2. I soggetti esclusi dalla "sezione speciale" a seguito della verifica annuale di cui all'art. 4, comma 6, riferita al periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 15 giugno 1996 possono ripresentare domanda di iscrizione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1996.

3. Gli operatori principali la cui domanda di iscrizione nella "sezione speciale", presentata nel 1995, non è stata accolta possono ripresentare domanda di iscrizione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1996.

4. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 4, commi 3 e 4, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 15 giugno 1996, la quota di mercato prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c), è pari al due per cento.».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro: DINI

96A2781

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A2796

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A2797

DECRETO 23 gennaio 1996.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio unico del territorio di Potenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 11 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1995 con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 1° maggio 1995, gli uffici unici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio unico del territorio di Potenza, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A2798

DECRETO 12 marzo 1996.

Estensione delle disposizioni relative all'indicazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, dei contributi previdenziali di particolari categorie di lavoratori autonomi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'istituto;

Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'istituzione di una commissione con l'obiettivo di predisporre un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 giugno 1995 con il quale è stata costituita la suddetta commissione;

Vista la relazione predisposta dalla commissione sopra citata;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di imposta 1995 gli avvocati e procuratori, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i geometri, gli ingegneri e architetti, i medici, i ragionieri e i periti commerciali, i veterinari che svolgono attività di lavoro autonomo e i produttori agricoli devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo.

2. Le modalità per l'esposizione nella dichiarazione dei redditi dei dati indicati nel comma 1 saranno stabilite con il decreto di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A2780

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative, fra l'altro, all'istituzione del corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

1) Astronomia;

2) Chimica;

3) Chimica industriale;

4) Fisica;

5) Matematica;

6) Scienza dei materiali;

7) Scienze biologiche;

8) Scienze geologiche;

9) Scienze naturali.

Diplomi

Biotecnologie agro-industriali;

Informatica;

Matematica;

Metodologie fisiche».

Art. 2.

Dopo l'art. 50, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 51, relativo al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

«Art. 51 *(Diploma universitario in biotecnologie agro-industriali).* — 1. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

4. La durata del corso è fissata in tre anni.

5. Ciascun anno potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificati nel regolamento didattico della facoltà.

6. L'impegno didattico complessivo è fissato in 1800 ore comprensivo delle esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc. La formazione di base si effettuerà nel primo biennio e comprenderà almeno 980 ore di insegnamento. L'ultimo anno sarà dedicato alla formazione di indirizzo e comprenderà almeno duecentoventi ore di lezione e duecento di tirocinio. Quest'ultimo potrà essere effettuato anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Le rimanenti ore saranno utilizzate per corsi seminariali, di lingua straniera e per approfondimenti teorici o pratici stabiliti dal corpo docente.

7. I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato al successivo comma 12.

8. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

9. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in scienze biologiche e ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e scienze forestali e ambientali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio ad altri corsi di laurea o di diploma della stessa o di altre facoltà, le strutture didattiche pertinenti utilizzeranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà almeno il terzo.

10. Nel trasferimento degli studenti da corsi di laurea al corso di diploma, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

11. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei raggruppamenti di cui al comma 12;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì la propedeuticità degli esami di profitto;

g) stabilisce il numero delle ore da utilizzare per corsi seminariali, di lingue straniere e per gli approfondimenti teorici e pratici di cui all'art. 2.

12. La formazione di base impartita nel primo biennio si articola sulle seguenti sette aree:

AREA 1 - *Matematica* (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre conoscere gli elementi dell'analisi statistica e l'uso del calcolatore.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A - Analisi matematica;
A02B - Probabilità e statistica matematica.

AREA 2 - *Fisica* (60 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica che sono alla base dei processi e dei fenomeni naturali.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;
B01B - Fisica.

AREA 3 - *Chimica* (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere la relazione tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni tra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X - Chimica fisica;
C03X - Chimica generale e inorganica;
C05X - Chimica organica.

AREA 4 - *Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A - Biochimica;
E04B - Biologia molecolare;
G07A - Chimica agraria.

AREA 5 - *Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali* (120 ore).

Lo studente deve impadronirsi dei concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule, con particolare riguardo alle cellule vegetali e ai microrganismi pro- ed eu-cariotici.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A - Biochimica;
E01E - Fisiologia vegetale;
E11X - Genetica;
E01A - Botanica;
E13X - Biologia applicata;
G08B - Microbiologia agroalimentare ed ambientale.

AREA 6 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio)* (240 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti e le metodologie per lo studio e la manipolazione *in vitro* di cellule e funzioni cellulari, anche mediante modificazioni del patrimonio genetico al fine di selezionare e produrre cellule, macromolecole ed organismi di interesse biotecnologico. A tal fine lo studente deve anche essere in grado di analizzare la struttura primaria delle macromolecole di interesse biologico, di modificarle e sintetizzarle. Apprenderà le tecniche di clonaggio, costruzione di genoteche e ibridazione di acidi nucleici. Dovrà altresì conoscere le metodologie dell'uso di anticorpi policlonali e monoclonali.

Settori scientifico-disciplinari:

E11X - Genetica;
E04B - Biologia molecolare;
G04X - Genetica agraria;
E05A - Biochimica;
G08B - Microbiologia agroalimentare ed ambientale.

AREA 7 - *Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale* (120 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'azienda agro-industriale. Dovrà acquisire le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti agro-industriali.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale.

Indirizzo biotecnologie vegetali:

AREA 11 - *Biologia delle piante coltivate* (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi biochimiche e fisiologiche della produttività delle piante, i processi di acquisizione dei nutrienti e dell'energia nonché la regolazione metabolica e l'adattamento alle condizioni ambientali.

Settori scientifico-disciplinari:

E01E - Fisiologia vegetale;
G07A - Chimica agraria.

AREA 12 - *Biotecnologie vegetali* (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi della variabilità genetica e le tecniche di miglioramento sia quelle genetiche tradizionali che quelle basate su biotecnologie innovative.

Settori scientifico-disciplinari:

G04X - Genetica agraria;
E01E - Fisiologia vegetale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 aprile 1996

Il rettore: MURARO

96A2783

DECRETO RETTORALE 27 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione del corso di diploma universitario in chimica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree.

1) Astronomia;
2) Chimica;
3) Chimica industriale;
4) Fisica;
5) Matematica;
6) Scienza dei materiali;
7) Scienze biologiche;
8) Scienze geologiche;
9) Scienze naturali.

Diplomi:

Biotecnologie agro-industriali;
Chimica;
Informatica;
Matematica;
Metodologie fisiche».

Art. 2.

Dopo l'art. 51, relativo al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 52, relativo al corso di diploma universitario in chimica:

«Art. 52 *(Diploma universitario in chimica).* — 1. Il corso di diploma universitario in chimica, afferente alla facoltà di scienze matematiche, ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

2. Il corso di diploma può essere articolato in indirizzi finalizzati allo sviluppo di specifiche professionalità e formerà addetti alla sintesi, caratterizzazione, analisi e produzione di prodotti chimici, in grado di utilizzare, anche con valutazione critica, apparecchiature ed attrezzature scientifiche sofisticate. In particolare verranno formati tecnici con competenze specifiche nei seguenti settori: analisi chimica; analisi e controllo dei prodotti e

dei materiali; sintesi chimica; controllo della produzione industriale; controllo dei processi industriali; analisi chimico-cliniche; analisi e controllo dei beni culturali ed ambientali; gestione di impianti pilota; gestione di impianti industriali. Il diplomato in chimica potrà operare in tutti i settori fondamentali dell'industria chimica, in laboratori di ricerca ed in laboratori di controllo ed analisi.

3. La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in chimica indipendentemente dell'indirizzo seguito, che verrà invece menzionato nel certificato di diploma.

5. L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

6. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

7. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

8. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in chimica è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

9. Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dell'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso, di norma il terzo, cui lo studente può iscriversi.

10. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Le attività corrispondenti al tirocinio e in parte quelle della formazione professionalizzante possono essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati mediante stipula di apposite convenzioni.

11. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi per i singoli indirizzi.

12. L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.

a) *Formazione di base (17 annualità)*

AREA MATEMATICA

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie:

una annualità in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A01A - Logica matematica;
A01B - Algebra;
A01C - Geometria;
A02A - Analisi matematica;
A02B - Probabilità e statistica matematica;
A03X - Fisica matematica;

una annualità nel settore scientifico-disciplinare:

A04A - Analisi numerica.

AREA FISICA.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie:

due annualità nel settore:

B01A - Fisica;

una delle due annualità sarà un corso di laboratorio.

AREA CHIMICA.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri, peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Sono obbligatorie:

tre annualità nel settore:

C01A - Chimica analitica;

tre annualità nel settore:

C02X - Chimica fisica;

tre annualità nel settore:
C03X - Chimica generale ed inorganica;
tre annualità nel settore:
C05X - Chimica organica.

Delle tre annualità per ogni settore disciplinare due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea mentre la terza sarà un corso teorico-pratico specifico per il corso di diploma. Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale, scelto tra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

b) *Formazione professionalizzante e tirocinio (5,0 annualità)*

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 5,0 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata alle attività di tirocinio ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o di diritto industriale (settori: N04X - Diritto commerciale e/o P02D - Organizzazione aziendale). I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro di tirocinio.

13. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

14. I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

a) corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

b) la durata di ciascun corso di insegnamento;

c) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

d) le prove di valutazione degli studenti;

e) i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 aprile 1996

Il rettore: MURARO

96A2784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento n. 238 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: PANKREADEN - numero di A.I.C. 027401.

Società: Bioresearch S.p.a., via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, cera di acidi minerali parzialmente esterificati con etilenglicoli, citrato di trietile, copolimero di acido metracrilico e di etile acrilato, emulsione di polidimetilsilossano e di biossido di silicio, lattosio, magnesio stearato, polivinilpirrolidone-reticolato, silice colloidale anidra, talco.

Costituenti della capsula: blu patent V, eritrosina, gelatina.

Estratto provvedimento n. 239 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: PERIACTIN - 30 compresse 4 mg - numero di A.I.C. 017616018.

Società: Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 97,20, calcio fosfato bibasico 80,00, amido di patata 27,40, magnesio stearato 1,20.

Estratto provvedimento n. 240 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CEBION - 20 cpr. mastic. 500 mg/sorbitolo - numero di A.I.C. 003366198.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: palmitato stearato di glicerolo mg 40, magnesio stearato mg 20, sodio ciclamato mg 15, aroma frutti di bosco mg 6, eritrosina lacca di alluminio mg 0,36, sorbitolo mg 848,68, silice precipitata mg 30.

Specialità medicinale: CEBION - ft.mo 20 cpr. mast. 500 mg limone - numero di A.I.C. 003366147.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio mg 1126,75, maltodestrine mg 59,3, palmitato stearato di glicerolo (Precirol(R)) mg 30, sodio ciclamato mg 25, magnesio stearato mg 14,4, aroma limone mg 10, lacca alluminio-giallo chinolina (E104) mg 3,5, giallo chinolina (E104) mg 0,05.

Specialità medicinale: CEBION - ft.mo 20 cpr. mast. 500 mg arancio - numero di A.I.C. 003365150.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio mg 1125,8, maltodestrine mg 58,25, palmitato stearato di glicerolo (Precirol(R)) mg 30, sodio ciclamato mg 25, magnesio stearato mg 14,4, aroma mandarino mg 7, aroma arancio mg 5, lacca alluminio-giallo arancio S (E110) mg 3,5, giallo arancio S (E110) mg 0,05.

Estratto provvedimento n. 241 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: DAKTARIN «lipo» crema derm. 2% 30 g - numero di A.I.C. 024957298.

Società: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lecitina —, colesterolo —, glicole propilenico —, butilidrossitoluene —, metile p-idrossibenzoato —, propili p-idrossibenzoato —, sodio cloruro —, sodio idrossido —, sodio edetato —, acido citrico monoidrato —, idrossipropilmetilcellulosa —, acqua depurata 718 mg, polietilenglicole 600 monostearato 200 mg, gliceride oleico poliessietilenato 30 mg, paraffina liquida 30 mg, butildrossianisolo 0,052 mg, acido benzoico 2 mg.

Estratto provvedimento n. 242 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: TRIGYNON - 21 confetti - numero di A.I.C. 024870014.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

«Trigynon» - 6 confetti marrone chiaro: lattosio monoidrato 33,070, amido e mais 18,000, polivinilpirrolidone (25.000) 2,100, talco 5,836, magnesio stearato 0,100, saccarosio 19,297, polivinilpirrolidone (700.000) 0,188, polietilenglicole (6000) 2,139, calcio carbonato 8,582, glicerolo 85% 0,136, titanio biossido 0,272, ossido di ferro (E172) giallo 0,068, ossido di ferro (E172) rosso 0,082, cera E* 0,050;

«Trigynon» - 5 confetti bianchi: lattosio monoidrato 33,035, amido e mais 18,000, polivinilpirrolidone (25.000) 2,100, talco 5,892, magnesio stearato 0,100, saccarosio 19,660, polivinilpirrolidone (700.000) 0,171, polietilenglicole (6000) 2,180, calcio carbonato 8,697, cera E* 0,050;

«Trigynon» - 10 confetti ocra: lattosio monoidrato 32,995, amido e mais 18,000, polivinilpirrolidone (25.000) 2,100, talco 5,825, magnesio stearato 0,100, saccarosio 19,223, polivinilpirrolidone (700.000) 0,187, polietilenglicole (6000) 2,131, calcio carbonato 8,559, glicerolo 85% 0,135, titanio biossido 0,270, ossido di ferro (E172) giallo 0,270, cera E* 0,050.

Estratto provvedimento n. 243 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: FLECTOR - 20 bustine 50 mg - numero di A.I.C. 027757057.

Società: IBSA farmaceutici Italia S.r.l., viale Bianca Maria, 31 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aspartame 50 mg, polivinilpirrolidone 10 mg, sodio citrato —, aroma pompelmo —, aroma pesca 100 mg, aroma menta 50 mg, acesulfame di potassio 20 mg, sorbitolo 1705 mg.

Estratto provvedimento n. 244 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: EPOMIN - 20 bustine 25 mg - numero di A.I.C. 028617025.

Società: Wharton S.r.l., via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: aspartame 25 mg, polivinilpirrolidone 10 mg, sodio citrato —, aroma pompelmo —, aroma pesca 100 mg, aroma menta 30 mg, potassio acesulfame 10 mg, sorbitolo 1792,5 mg.

Estratto provvedimento n. 245 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: HALDOL - 5 fiale 5 mg/ml 1 ml - numero di A.I.C. 025373073.

Società: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido lattico 6 mg, metil-paraidrossibenzoato —, propil-paraidrossibenzoato —, acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1 ml.

Estratto provvedimento n. 246 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CONCOR - 28 compresse 10 mg - numero di A.I.C. 026573016.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro mg 127,5, amido di mais mg 14, cellulosa microcristallina mg 10, polivinilpirrolidone mg 5,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,2, magnesio stearato mg 1,5, silicio biossido mg 1,5, titanio biossido mg 0,85, polietilenglicole mg 0,53, ferro ossido giallo mg 0,12, ferro ossido rosso mg 0,002.

Specialità medicinale: CONCOR - «mite» 28 compresse 5 mg - numero di A.I.C. 026573028.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro mg 132, amido di mais mg 14,5, cellulosa microcristallina mg 10, polivinilpirrolidone mg 5,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,2, magnesio stearato mg 1,5, silicio biossido mg 1,5, titanio biossido mg 0,97, polietilenglicole mg 0,53, ferro ossido giallo mg 0,02.

Estratto provvedimento n. 247 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: NORTIMIL - 40 compresse 25 mg - numero di A.I.C. 021246020.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 79,2, amido di mais 27,5, gomma arabica 5,7, amido pregelatinizzato 11,6, magnesio stearato 1,0, talco —.

Estratto provvedimento n. 248 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CHAMPIONYL - 30 capsule - numero di A.I.C. 022575017.

Società: Synthelabo S.p.a., via Pietro Mascagni, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 66,92 mg, metilcellulosa 1500 cps 0,58 mg, talco 1,30 mg, magnesio stearato 1,20 mg.

Estratto provvedimento n. 249 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CANTABILIN - numero di A.I.C. 021300.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 102,25 mg, cellulosa microcristallina 30,00 mg, gomma arabica 5,25 mg, silice precipitata 4,50 mg, magnesio stearato 4,00 mg, talco 29,49 mg, destrina 6,68 mg, gomma lacca 3,00 mg, glucosio 1,22 mg, saccarosio 212,94 mg, eritrosina (E127) 0,083 mg, giallo tramonto (E110) 0,083 mg, cera carnauba 0,500 mg.

Estratto provvedimento n. 250 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CARBAICA - 30 confetti - numero di A.I.C. 023176011.

Società: Synthelabo S.p.a., via Pietro Mascagni, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 66 mg, gomma arabica 60 mg, talco 35,53 mg, polivinilpirrolidone 11,11 mg, magnesio stearato 3,33 mg, titanio biossido 17 mg, calcio carbonato 8 mg, caolino 4 mg, sodio indigotin disolfonato (E132 - Indigotina) 0,03 mg, saccarosio 95 mg.

Estratto provvedimento n. 251 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: SUCRALFIN - sospensione flacone 200 ml - numero di A.I.C. 025822040.

Società: Inverni Della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitolo (70 per cento) non cristallizzabile 12 g, glicerolo 8 g, cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa 1,2 g, crospovidone 1 g, metilidrossipropilcellulosa 1 g.

Estratto provvedimento n. 252 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: GASTRO PEPSIN - flac. sciroppo g 150 - numero di A.I.C. 009535016.

Società: A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luc. Arn. Corr. Tanganelli, via G. Caponsacchi, 31 - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato:

eccipienti: acido cloridrico F.U. g 0,250, acido lattico F.U. g 0,100, tintura di noce di Kola g 2,500, tintura di Genziana g 2,500, glicerina F.U. a 30 Bè g 10,000, arancio amaro estratto fluido g 3,000, saccarosio g 54,0312, acqua g 27,3188.

Specialità medicinale: GASTRO PEPSIN - flac. sciroppo g 70 - numero di A.I.C. 009535028.

Società: A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luc. Arn. Corr. Tanganelli, via G. Caponsacchi, 31 - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: acido cloridrico F.U. g 0,400, acido lattico F.U. g 0,200, tintura di noce di Kola g 5,000, tintura di Genziana g 5,000, arancio amaro estratto fluido g 10,000, glicerina F.U. a 30 Bè g 15,000, saccarosio g 44,0895, acqua g 19,3105.

Estratto provvedimento n. 253 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: ANGIOREX - 20 capsule 160 mg - numero di A.I.C. 027222013.

Società: Lampugnani farmaceutici S.p.a., via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo 33 mg, lattósio 20 mg, metilcellulosa 10 mg, acido citrico 8 mg, silice precipitata 11 mg, magnesio stearato 8 mg, eccipiente dell'involucro: gelatina 60 mg.

Estratto provvedimento n. 254 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: DEFLAMAT - 5 fiale 3 ml - numero di A.I.C. 028534030.

Società: Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti. sodio metabisolfito —, acetilcisteina 3 mg, mannitolo 30 mg, alcool benzilico 105 mg, glicole propilenico 600 mg, idrossido di sodio 0,70 mg.

Estratto provvedimento n. 255 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: KREBSILASI IRBI - capsule 235 mg - numero di A.I.C. 026610030.

Società: Irbi S.p.a., s.s. Pontina, 28 - 00040 Pomezia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sferette di zucchero n f mg 33,34, polivinilpirrolidone mg 27,32, simeticone mg 0,04, copolimero dell'acido metacrilico, tipo C mg 50,83, talco mg 15,64, tri etilcitrato mg 5,07; involucro di gelatina: gelatina F.U. mg 100, E171 mg 0,5, E172 mg 0,5.

Estratto provvedimento n. 256 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: GASTROMET - 50 compresse 200 mg numero di A.I.C. 023608021.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 21,75 mg, amido di mais modificato 20 mg, olio di ricino idrogenato 5 mg, magnesio stearato 0,75 mg, croscarmellose sodica 2,50 mg.

Specialità medicinale. GASTROMET - 50 compresse 400 mg - numero di A.I.C. 023608045

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 43,5 mg, amido di mais modificato 40 mg, olio di ricino idrogenato 10 mg, magnesio stearato 1,5 mg, croscarmellose sodica 5 mg.

Estratto provvedimento n. 257 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: URSON - 20 compresse 480 mg - numero di A.I.C. 025968037.

Società: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 140, amido di mais mg 15, magnesio stearato mg 15, talco mg 15.

Specialità medicinale: URSON - 20 compresse 240 mg - numero di A.I.C. 025968025.

Società: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 60, amido di mais mg 7,5, magnesio stearato mg 7,5, talco mg 7,5.

Estratto provvedimento n. 258 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: MODULA 625 - flacone granulare 100 g - numero di A.I.C. 027928035.

Società: Marco Antonetto S.p.a., via Arsenale, 29 - 10121 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattitolo g 62,780, gelatina F.U. g 1,500, aroma naturale di arancia g 0,978, saccarina sodica F.U. g 0,022.

Estratto provvedimento n. 259 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: IPRAFEN - aerosol dos. 300 inal. - numero di A.I.C. 024767016.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lecitina di soja 1, sorbitan trioleato 19, tricloromonofluorometano 5537,3684, diclorodifluorometano 14800.

Estratto provvedimento n. 260 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: WYCILLINA A.P. - im flac. 1200000 u.i. + solv. - numero di A.I.C. 009740022.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lecitina 10,2 mg, polisorbato 80 2 mg, sodio carbossimetilcellulosa 3 mg, sodio citrato anidro 40 mg, metile p-idrossibenzoato 4,8 mg, propile p-idrossibenzoato 0,6 mg, polivinilpirrolidone —

Specialità medicinale: WYCILLINA A.P. - im flac. 600000 u.i. + solv. - numero di A.I.C. 009740010.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lecitina 5,1 mg, polisorbato 80 1 mg, sodio carbossimetilcellulosa 1,5 mg, sodio citrato anidro 20 mg, metile p-idrossibenzoato 2,4 mg, propile p-idrossibenzoato 0,3 mg, polivinilpirrolidone —.

Estratto provvedimento n. 261 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: DEBRIDAT - 20 capsule 150 mg - numero di A.I.C. 022934032.

Società: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: olio vegetale F.U. mg 99,99, olii vegetali parzialmente idrogenati mg 3,33, cera d'api mg 0,84, lecitina di soia mg 2, olio di soia idrogenato mg 0,84, gelatina 71%, glicerolo 27%, sodio p-ossibenzoato di etile (E215) 0,3%, sodio p-ossibenzoato di propile (E217) 0,2%, titanio biossido (E171) 1,5%.

Estratto provvedimento n. 262 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: PEVARYL SHAMPOO - 1 tubo 80 g - numero di A.I.C. 028796011.

Società: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio lauriletere solfato (Texapon N70) 16 g/100 g, sodio cloruro 3 g/100 g, alcool benzilico 0,500 g/100 g, glicole propilenico 5 g/100 g, acido citrico monoidrato 0,735 g/100 g, sodio idrossido 0,315 g/100 g, acqua depurata 73,450 g/100 g.

Estratto provvedimento n. 263 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: CORDARONE - 20 capsule 200 mg - numero di A.I.C. 022033017.

Società: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: olio di soia mg 170,67, olio di soia idrogenato mg 8,89, olio vegetale idrogenato mg 35,56, cera d'api mg 8,89, lecitina di soia mg 2, gelatina 71,6%, glicerolo 27%, sodio p-ossibenzoato di etile (E215) 0,3%, sodio p-ossibenzoato di propile (E217) 0,2%, ferro ossido giallo (E172) 0,8%.

Estratto provvedimento n. 264 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: KETOPROFENE IBI - gel 5% tubo 50 g - numero di A.I.C. 024994105.

Società: Ist. biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: carbossipolimetilene 20, alcool etilico 400, esteri dell'acido p-idrossibenzoico 1, essenza di neroli 0,50, essenza di lavanda 1, dietanolammina 41, acqua depurata 1000.

Estratto provvedimento n. 265 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: AMBRAMICINA - 16 capsule 250 mg - numero di A.I.C. 008595062.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lacnate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais mg 65, magnesio stearato mg 5, gelatina mg 75,73, indigotina (E132) mg 0,04, titanio biossido (E171) mg 1,23.

Estratto provvedimento n. 266 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale. NEO NEVRAL - 10 compresse - numero di A.I C. 024665022.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lacnate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais mg 15, cellulosa microgranulare mg 78, palmito-stearato di glicerolo mg 12

Estratto provvedimento n. 267 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: MULTIBION - 20 compresse masticabili - numero di A.I.C. 020518054.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio fine sugar 1395,50 mg, sodio cloruro 20 mg, acido citrico 15 mg, saccarina sodica 1,50 mg, sodio ciclamato 5 mg, aroma pesca/albicocca 585. 127 AP 18 mg. cellulosa microcristallina 30 mg, talco 30 mg, magnesio stearato 30 mg.

Estratto provvedimento n. 268 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: PIAZOFOLINA - 50 compresse 500 mg - numero di A.I C. 019987015.

Società: Bracco S p a , via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 65. sodio carbossimetilamido mg 25, polivinilpirrolidone mg 15, talco mg 10, amido di mais mg 10, magnesio stearato mg 5.

Estratto provvedimento n. 269 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: METACEN - 10 supposte 50 mg - numero di A.I.C. 020873055.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti polietilenglicole 4000 1017,1, polietilenglicole 6000 300, glicerolo 90, acido etilendiammino tetracetico 0,163, butilidrossianisolo 0,237, sodio cloruro 52,5, acqua depurata 120.

Specialità medicinale: METACEN - 10 supposte 100 mg - numero di A.I.C. 020873042.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polietilenglicole 4000 1019,6, polietilenglicole 6000 300, glicerolo 90, acido etilendiammino tetracetico 0,163, butilidrossianisolo 0,237, acqua depurata 120.

Estratto provvedimento n. 270 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP - spray nasale 2,5 ml - numero di A.I.C. 023892033.

Società: Ferring S.r.l., via A. Corti, 11 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro mg 22.500, clorobutanolo mg 12,500, acido cloridrico 0,1 N ml 0,003, acqua per preparazioni iniettabili ml 2,497.

Estratto provvedimento n. 271 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: TRI WYCILLINA AP - IM 1.200.000 U.I. - numero di A.I.C. 020971014.

Società: Pharmacia S p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lecitina 8,1 mg, polisorbato 80 1 mg, sodio carbossimetilcellulosa 3 mg, sodio citrato anidro 20 mg.

Estratto provvedimento n 272 del 15 aprile 1996

Specialità medicinale: TACHIPIRINA - flacone sciroppo 120 ml 2,4% - numero di A.I.C. 012745016.

Società: Az. chim. riun. Angelini Francesco - ACRAF S p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio, saccarina, sodio citrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, polietilenglicole, acido citrico, aroma fragola, aroma mandarino.

96A2791

Autorizzazione all'associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 16 aprile 1996, la Croce rossa italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare, fatti salvi i diritti dei terzi, il legato disposto, a favore del sottocomitato di Galliate, dalla sig.ra Anna Cannamendozzi con testamento olografo pubblicato per atto dottor Giovanni Baldi, notaio in Trecate, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Novara e Vercelli, numero di repertorio 77060, e consistente nella somma di L. 15.000 000 da utilizzare in memoria di Giuseppe Cannamendozzi, per l'acquisto di un apparecchio medico-chirurgico.

96A2790

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata ad acquistare dalla Provincia romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli di Roma, a favore della sezione A.V.I.S. di Porto Azzurro (Livorno), un appartamento sito in Porto Azzurro (Livorno), piazza Matteotti n. 10, al prezzo di L. 45.000.000.

96A2786

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di un immobile sito in Milano, via Tantardini n. 15, del periziato valore di L. 300.000.000 più il mobilio del valore di L. 16.577.500, disposto dalla sig.ra Riva Carla con atto dott. Antonio Reschigna, notaio in Milano, numero di repertorio 16182/2797.

96A2787

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili (denaro e titoli) del valore di circa L. 1.556.000.000, disposto dalla sig.ra Campacci Maria Luisa con atto dott. Renzo Macherozzi, notaio in Bagno di Romagna, numero di repertorio 15857.

96A2788

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in un immobile sito in Genova, via Lagustena n. 99, del periziato valore di L. 270.000.000 ed in beni mobili per un valore di L. 130.184.000, disposto dalla sig.ra Caisson Andreina con atto dott. Ernesto Falzone, notaio in Genova, numero di repertorio 29387.

96A2789

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria, in Roma

Con decreto ministeriale 12 marzo 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 3 aprile 1996 al n. 117, è stata approvata la modifica degli articoli 6 e 7 del vigente statuto dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria, con sede in Roma.

96A2785

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 maggio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1559,67
ECU	1919,17
Marco tedesco	1022,74
Franco francese	302,53
Lira sterlina	2352,45
Fiorino olandese	916,05
Franco belga	49,754
Peseta spagnola	12,259
Corona danese	265,16
Lira irlandese	2436,05
Dracma greca	6,419
Escudo portoghese	9,942
Dollaro canadese	1141,95
Yen giapponese	14,846
Franco svizzero	1255,07
Scellino austriaco	145,34
Corona norvegese	237,94
Corona svedese	228,11
Marco finlandese	324,26
Dollaro australiano	1242,28

96A2842

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 7532 dell'8 novembre 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto per la ricerca sociale, la donazione di ottantotto volumi di «Mondo Economico» dal 1968 al 1990 e settantasei volumi di «The Economist» dal 1972 al 1990 del valore complessivo di L. 4.619.000 circa, da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Milano n. 7533 dell'8 novembre 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Giuseppe Longo, la donazione di un computer IBM PS2 Mod. 50 del valore complessivo di L. 450.000 circa, da destinare all'istituto di medicina interna malattie infettive e immunopatologia - clinica delle malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Milano n. 8909 del 21 dicembre 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Upjohn S.p.a., la donazione di un armadio della ditta M.A.D. del valore complessivo di L. 524.000 circa, da destinare all'istituto di clinica psichiatrica.

96A2794

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 749 del 16 ottobre 1995 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Antonio Iacovetti, la donazione di un dipinto dal titolo «Adorazione» del valore commerciale di L. 12.000.000.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1096 del 16 ottobre 1995 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Marcello Ercole, la donazione di un dipinto dal titolo «Radici di pietra», del valore commerciale di L. 4.000 000.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1531 del 16 ottobre 1995 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. di Milano, la donazione di software originale Urologist, del valore commerciale di L. 7.540.000, da destinare alla cattedra di urologia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1532 del 16 ottobre 1995 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Carlo Marcantonio la donazione di un dipinto dal titolo «Paesaggio lacustre» del valore commerciale di L. 3.000 000.

96A2793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie

Con decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 (vistato e registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è stata ricostituita la Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943

Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da sei rappresentanti delle associazioni di lavoratori extracomunitari; da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, da un rappresentante dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze; da due rappresentanti delle regioni; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da uno delle province italiane; da tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

Per ogni membro effettivo della Consulta è stato nominato un supplente.

È componente di diritto della Consulta il dirigente del Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

96A2792

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400